

## **DECRETO 21 marzo 1997, n. 159**

Regolamento della sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 relativa a modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, e in particolare l'articolo 14 che prevede una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale da tenersi nella prima attuazione della legge stessa;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1996;

Ritenuto di recepire le osservazioni del Consiglio di Stato salvo per quanto concerne la rimozione della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, atteso che la legge 10 febbraio 1992, n. 152 prevede espressamente per tutti i laureati della facoltà di agraria la possibilità di accedere all'esame di Stato di dottore agronomo e dottore forestale;

Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15-16 con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto dell'adozione del presente regolamento;

**ADOTTA**

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facoltà di agraria in possesso delle lauree in scienze agrarie, scienze della produzione animale, agricoltura tropicale e subtropicale, scienze delle preparazioni alimentari e scienze forestali che, alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1992, n. 152, abbiano svolto in modo continuativo per almeno cinque anni una delle attività di cui all'articolo 2 della stessa legge, in qualità di lavoratore dipendente pubblico o privato.

2. Per essere ammessi alla sessione speciale i candidati dovranno richiedere l'iscrizione, sotto condizione, all'albo professionale della provincia di residenza, precisando la sezione dell'albo nella quale intendono essere registrati, allegando la documentazione necessaria per l'iscrizione ed i titoli comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla stessa sessione speciale.

3. Gli ordini provinciali, esaminata la validità e conformità di tale documentazione, rilasceranno un nulla osta alla partecipazione alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

4. L'unica prova della sessione speciale è differenziata a seconda della sezione richiesta dal candidato al momento della formulazione della domanda. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato può iscriversi.

#### Art. 2.

1. La sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale ha luogo una sola volta, all'atto della prima attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Essa è indetta con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa le sedi e la data d'inizio delle prove.

2. Le sedi sono:

a) sezione dottori in scienze agrarie: Bari, Bologna, Milano, Napoli, (Portici), Padova, Palermo, Pisa e Sassari;

b) sezione dottori in scienze della produzione animale: Bologna;

c) sezione dottori in agricoltura tropicale e subtropicale: Firenze;

d) sezione dottori in scienze delle preparazioni alimentari: Bologna, Catania, Milano, Napoli (Federico II), Potenza (Università della Basilicata);

e) sezione dottori in scienze forestali: Bari, Padova, Torino e Viterbo.

3. Ai candidati è data facoltà di sostenere la sessione speciale dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in qualsiasi sede in cui si svolgono le prove corrispondenti alla sezione prescelta.

4. Il candidato che non si presenti alla prova perde il diritto all'esame senza alcun rimborso delle tasse e dei contributi versati.

#### Art. 3.

1. Le commissioni giudicatrici della sessione speciale unica dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono composte da:

un presidente e da quattro membri liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti anche appartenenti a ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da dieci anni;

una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella città vicina.

#### Art. 4.

1. La sessione speciale unica dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consiste in un colloquio di idoneità volto ad accertare l'effettiva capacità professionale di cui all'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 con particolare riferimento al campo di attività dichiarata dal candidato nonché la conoscenza delle norme che regolano l'attività professionale.

2. Il colloquio si svolge dinnanzi a tutta la commissione e non può avere durata inferiore a trenta minuti.

3. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato e redige gli elenchi dei candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità allo svolgimento della professione distinti per sezioni.

4. Il giudizio di idoneità all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nella specifica sezione.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 marzo 1997

(Seguono le firme)